



## **Criteri di valutazione della situazione economica degli utenti in materia di compartecipazione al costo dei servizi sociosanitari e socio-assistenziali**

Nella nostra attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità riceviamo diverse segnalazioni sulla inesatta e illegittima applicazione della normativa che disciplina la materia.

### **a) Inapplicazione dello strumento ISEE**

Sono ancora molte le amministrazioni comunali che nei propri regolamenti non contemplano l'utilizzo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) quale strumento funzionale a valutare la situazione economica degli utenti che richiedono l'accesso a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. Si tratta di uno strumento istituito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130) con il quale il legislatore ordinario si proponeva di introdurre un sistema di misurazione della ricchezza che superasse le sperequazioni causate dalla considerazione del solo dato reddituale o dall'applicazione di tariffe fisse. L'ISEE infatti nel valutare la ricchezza degli utenti prende in considerazione non solo i loro redditi ma anche il loro patrimonio. Inoltre tiene conto della diversa composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. Si tratta insomma di uno strumento introdotto per garantire una maggiore equità e per impedire che sul territorio nazionale si vengano a creare situazioni di disparità dovute a regolamenti comunali che utilizzano criteri disomogenei. Ricordiamo che l'**applicazione** dell'ISEE è per i Comuni assolutamente **obbligatoria** in virtù di diverse norme di legge ed in particolare dell'**art. 25 Legge 328/2000** secondo cui *“Ai fini dell'accesso ai servizi ... la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130”*. In giurisprudenza sulla obbligatorietà dell'ISEE si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza 3454/2004. Di conseguenza tutti i regolamenti comunali che non contemplano l'utilizzo di questo strumento e che applicano criteri diversi sono da considerarsi illegittimi.

### **b) Richiesta dei redditi di familiari non conviventi**

La normativa attualmente in vigore (art. 2 Decreto Legislativo 109/1998) stabilisce espressamente che *“La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al **nucleo familiare di appartenenza**”*. Lo stesso articolo al secondo comma specifica che *“fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la **famiglia anagrafica**”*.

I successivi decreti attuativi (DPCM 221/99 e DPCM 242/01) confermano questa regola generale rinviando all'art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223 per la definizione di famiglia anagrafica. Secondo quest'ultima normativa per famiglia anagrafica si intende *“un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi **coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso comune”*. Risulta incontrovertibile come i familiari cui può essere richiesto legittimamente il reddito ai fini della valutazione della situazione economica del loro parente richiedente il servizio possono essere solo quelli che convivono con lui. In realtà sono diverse le segnalazioni in ordine a regolamenti comunali che includono tra i redditi/cespiti patrimoniali da dichiarare anche quelli di parenti non conviventi con colui che richiede il servizio. Regolamenti di questo tipo e tutti gli atti amministrativi emanati sulla loro base sono da considerarsi illegittimi.

### **c) Inclusione delle provvidenze economiche di tipo assistenziale tra i redditi da produrre**

Molte amministrazioni comunali includono tra le entrate reddituali anche le provvidenze economiche di tipo assistenziale (pensione di inabilità, assegno di assistenza, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento). Si tratta di una prassi assolutamente illegittima oltre



che moralmente aberrante in quanto si considera reddito ciò che in realtà è un sussidio che lo Stato riconosce proprio in virtù della invalidità e delle difficoltà di integrazione e in virtù delle maggiori spese che le persone disabili sono costrette ad affrontare a causa della loro situazione di svantaggio. A prescindere da considerazioni di carattere morale si tratta comunque di una procedura assolutamente contraria alla normativa attualmente in vigore. Infatti la tabella 1 allegata al Decreto Legislativo 109/1998 stabilisce espressamente che *“La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall’art. 2, si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata .....*”.

Ai fini Irpef si ricorda che l’art. 34 comma 3 del DPR 601/1973 stabilisce come *“I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”*. Lo stesso decreto attuativo, il DPCM 7/5/1999 n. 221 all’art. 3, non include nell’indicatore della situazione reddituale alcun tipo di provvidenza assistenziale.

#### **d) Mancata applicazione del decreto legislativo 130/2000**

Ci risulta infine che diversi enti comunali non applicano il principio introdotto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 130/2000 che ha modificato l’art. 3 del Decreto Legislativo 109/1998.

In base a questo principio (art. 3 co. 2 ter D.lgs 109/1998) per le persone con handicap grave che accedono a prestazioni sociali nell’ambito di percorsi di natura sociosanitaria si deve prendere in considerazione la **situazione economica del solo assistito**. Risultano pertanto illegittimi tutti i regolamenti ISEE e gli atti amministrativi consequenziali che, non tenendo conto di questo nuovo principio, nel valutare la situazione economica di un utente in condizioni di handicap grave, prendono in considerazione i redditi/patrimoni dell’intero suo nucleo familiare. Spesso le amministrazioni hanno motivato la non applicazione di questo principio con la mancata emanazione di un Dpcm che avrebbe dovuto specificare le modalità di attuazione. Risulta comunque giuridicamente incontestabile come l’operatività di un principio sancito da un atto normativo primario (Decreto Legislativo) non possa essere vanificata dalla mancata emanazione di un atto normativo secondario (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri). A conferma della piena vigenza di questo principio l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente chiarito in una nota del 24 marzo 2006, protocollo 6251, inviata all’Inps (che richiedeva i dati relativi alla situazione economica non solo degli interessati al riconoscimento di prestazioni sociali ma anche dei componenti del nucleo familiare) che il trattamento dei dati personali deve avvenire in conformità ai principi del quadro normativo del settore in particolare dell’art. 3 comma 2 ter del D.lgs 109/1998, pur in assenza di un decreto attuativo, sicchè non è consentito raccogliere dati relativi alla situazione economica dei componenti del nucleo familiare ma alla sola situazione economica del richiedente la prestazione.

Come si può notare i profili di illegittimità nelle prassi di molti comuni lombardi sono diversi e stanno creando un disagio molto forte alle famiglie di persone con disabilità impedendo loro di usufruire di servizi che sono indispensabili alla tutela della salute e alla integrazione sociale. Nella speranza di averVi fornito degli elementi utili a disciplinare la materia in modo più equo e ad evitare contenziosi rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Avv. Gaetano De Luca – Servizio legale LEDHA

Gruppo di Studio sull’ISEE

Avv. Alessandro De Cillis, Avv. Adele Quaroni, Avv. Maira Perdetti, Avv. Caterina Gallizia

Avv. Marina Verzoni